

Sent. n. 12/2024 pubbl. il 09/02/2024

Rep. n. 12/2024 del 09/02/2024

Sent. n. 12/2024

Conc. Minore n. 1/2024

Cron. n. 107/2024

Rep. n. 12/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
62-1/2023 P.U.**

In composizione monocratica,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato minore depositato dal sig. PRIVITERA VINCENZO, nato a Palermo il 02/08/1979 (C.F. PRVVCN79M02G273N) residente in Vallelunga Pratameno, Via Palermo nr. 7, elettivamente domiciliato in Valledolmo, Via Stagnone N°62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Antonio Messina;
visto l'art. 80, C.C.I.I.;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., stante la localizzazione dell'attività lavorativa del ricorrente, dalla quale trae origine il sovraindebitamento, in Polizzi Generosa;
osserva quanto segue;

premesse che

- in data 9.11.2023 il ricorrente di cui sopra ha depositato una proposta di concordato minore che ha previsto, segnatamente:
 - o la continuità aziendale dell'impresa consistente nell'allevamento di bestiame;
 - o il pagamento della complessiva somma di € 60.000,00 a fronte di un debito pari a € 223.518,84;
 - o la suddivisione dei creditori in quattro distinte classi;
 - o il pagamento integrale dei crediti prededucibili di cui alla classe A;
 - o il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla classe B nella misura del 40,615%;
 - o il pagamento parziale dei creditori privilegiati di cui alla classe B nella misura del 23,55%;
 - o il pagamento dei creditori chirografari di cui alla classe D nella misura del 7,102%;
 - o il pagamento di due rate di € 30.000,00 cadauna, la prima con scadenza al sesto mese dall'omologa del concordato e la seconda con scadenza al diciottesimo mese dall'omologa del concordato;
- unitamente a tale proposta di accordo sono stati depositati i documenti previsti dall'art. 75 C.C.I.I. nonché la relazione particolareggiata ex art. 76 C.C.I.I. predisposta dall'OCC, Avv. Giuseppe Liberto,



- il quale ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, la fattibilità dell'accordo, la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e di non aver rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;
- con decreto del 15.11.2023 il giudice designato ha fissato udienza per la convocazione delle parti ai fini della successiva ed eventuale omologa del piano;
 - in vista dell'udienza, con relazione depositate nelle date del 27.1.2024 e del 6.2.2024, il professionista O.C.C. ha dato atto di aver trasmesso la proposta di concordato a tutti i creditori;
 - nella medesima relazione è stato altresì attestato:
 - o che ha espresso voto negativo il solo creditore I.N.P.S. (rappresentante il 20,95% dei voti);
 - o che hanno espresso voto positivo il creditore privilegiato Avv. Iannotta ed il creditore chirografario Società Cattolica Assicurazione;
 - o che nulla è pervenuto da parte dei restanti creditori, nei cui confronti ha dunque trovato applicazione il principio del silenzio assenso di cui all'art. 79, comma 3, C.C.I.I.;
 - o per l'effetto, è stata raggiunta la maggioranza dei consensi di cui all'art. 79, comma 1, C.C.I.I.;
 - all'udienza odierna parte ricorrente, unica presente unitamente al professionista O.C.C., ha insistito nelle rispettive richieste;

considerato che

- ricorre nella specie lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I.;
- risultano sussistere i requisiti indicati dagli artt. 74 e ss. del citato Codice;
- il solo creditore che ha espresso il proprio voto entro i termini risulta essere l'I.N.P.S., il cui credito rappresenta il 20.95% dei crediti complessivi;
- per converso, i restanti creditori hanno espresso parere positivo ovvero nulla hanno manifestato;
- ai sensi dell'art. 79, comma 3, C.C.I.I., in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

ritenuto che

- a tenore dell'art. 80, comma 1, C.C.I.I., il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, in mancanza di contestazioni, omologa il concordato con sentenza;
- l'obiettivo della presente procedura, per espressa previsione codicistica (cfr. art. 74, comma 1, C.C.I.I.), è quello di consentire al debitore posto in uno stato di sovraindebitamento di *"proseguire l'attività imprenditoriale o professionale"*, circostanza particolarmente evidente nell'ipotesi in esame ove, come visto sopra, la proposta concordataria è stata strutturata sulla continuità aziendale dell'attività del debitore;
- il professionista OCC ha attestato la fattibilità del piano proposto, evidenziando come il medesimo ponga *"la finanza messa a disposizione dei creditori, garantisce una soddisfazione nell'immediato rispetto all'alternativa liquidatoria"* (cfr. pag. 35 della relazione) e che, di conseguenza, *"l'alternativa liquidatoria non rappresenta una soluzione tecnicamente percorribile (ai fini della garanzia creditoria e dell'effettivo realizzo), né, tra l'altro, compatibile con la ratio delle procedure di sovraindebitamento, in quanto, nel caso del concordato minore*



Sent. n. 12/2024 pubbl. il 09/02/2024
Rep. n. 12/2024 del 09/02/2024

con continuità aziendale, andrebbero a privare il debitore dei già minimi beni a disposizione dell'attività, minandone la stabilità e la stessa capacità produttiva" (cfr. pag. 36 della relazione);

- non sono del pari intervenute contestazioni al piano, rispetto al quale alcuno dei creditori ha formulato osservazioni;
- in definitiva, quindi, alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse e tenuto conto del raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, deve essere omologata la proposta di concordato minore presentata dall'odierno proponente;

P.Q.M.

visto l'art. 80, C.C.I.I.,

omologa la proposta di concordato minore proposto da PRIVITERA VINCENZO, nato a Palermo il 02/08/1979 (C.F. PRVVCN79M02G273N) residente in Vallelunga Pratameno, Via Palermo nr. 7, elettivamente domiciliato in Valledolmo, Via Stagnone N°62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Antonio Messina;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano concordatario omologato;

onera l'O.C.C. a vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore, con gli obblighi e i poteri di cui agli artt. 81 e 82, C.C.I.I.;

dispone che la presente sentenza, unitamente alla proposta di concordato, siano pubblicati a cura dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I., e sia comunicata al Registro delle Imprese territorialmente competente;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 80, comma 1, C.C.I.I.;

dichiara la chiusura della presente procedura.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed al professionista OCC.

Termini Imerese, 7.2.2024

Il Giudice
(Dott.ssa Giovanna Debernardi)

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

